

COMUNE DI AURONZO DI CADORE
PROVINCIA DI BELLUNO

VARIANTE PARZIALE
DI MODIFICA ART. 80°
REGOLAMENTO EDILIZIO
COMUNALE
Legge Regionale nr. 21/98

COMUNE DI AURONZO DI CADORE
APPROVATA CON DELIBERAZIONE CONS.
LIARE N. 14 DEL 30.03.2001



IL SEGRETARIO COMUNALE

dott. Maria Molinari
[Handwritten signature]

UFFICIO TECNICO COMUNALE

NORMATIVA

TAV.2

IL SINDACO
Rag. Walter Antonioli

[Handwritten signature]



IL SEGRETARIO
dott. Maria Molinari

[Handwritten signature]

DATA:
4 APR. 2000.

DATA:

IL TECNICO

[Handwritten signature]

L'art. 80 del vigente R.C.E. è integralmente sostituito dal seguente:

Art. 80 - Altezza e cubatura dei locali

L'altezza utile degli ambienti di abitazione non può essere inferiore a 2.50 ml per i locali abitativi situati al piano terreno e a 2.40 ml per i locali abitativi ai piani superiori.

L'altezza utile media dei sottotetti destinati ad uso abitativo dovrà essere non inferiore a 2.40 ml e ciascuna parete dovrà avere altezza utile minima di 1.80 ml.

Nei fabbricati di nuova costruzione i locali al piano terreno destinati ad uso collettivo dovranno avere altezza utile non inferiore a 2.80 ml.

Nei locali con altezze comunque variabili, le misure di altezza utile sopra specificate vanno intese come misure medie.

I locali abitabili dovranno avere cubatura minima di 20.00 mc.

I locali per abitazione del custode o personale di servizio sono soggetti alle prescrizioni suddette.

Per i sottotetti esistenti alla data del 31/12/1998, in deroga a quanto sopra, è consentito il recupero ai fini abitativi ove siano rispettati i seguenti parametri:

a) altezza utile media di 2.20 m; l'altezza utile media sarà calcolata dividendo il volume utile della parte del sottotetto la cui altezza superi 1.60 metri per la relativa superficie utile;

b) il rapporto illuminante, se in falda, deve essere pari o superiore a 1/16.

c) tali interventi devono avvenire senza alcuna modificazione delle altezze di colmo e di gronda nonché delle linee di pendenza delle falde

d) per tale attività di recupero dovrà essere comprovata la disponibilità di spazi destinati a parcheggio nella misura di 1.00 mq per ogni 10 mc di volume del sottotetto come desunto al punto a) nell'area di pertinenza del fabbricato o in area limitrofa.

Per il cambio di destinazione d'uso di cui sopra dovrà essere corrisposto un contributo commisurato agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria ed al costo di costruzione di cui alla vigente normativa, calcolati sulla volumetria resa abitativa per le opere di nuova costruzione.

In alternativa al reperimento di aree a parcheggio di cui alla precedente lett. d), è data facoltà di monetizzare tale obbligo con il versamento all'atto del ritiro della Concessione Edilizia di un contributo determinato dal Consiglio Comunale.

~~I locali sottotetto esistenti alla data del 31/12/1998 da adibire ad abitazione potranno avere altezza utile media non inferiore a 2.20 ml.~~

~~Per i locali sottotetto esistenti alla data del 31/12/1998 si intendono quelli inseriti in fabbricati in cui eventuali lavori, assentiti con regolare provvedimento amministrativo, che interessino tali locali siano stati completati entro tale data. L'ultimazione dei lavori dovrà essere documentata da regolare comunicazione trasmessa al competente Ufficio Comunale entro la data del 15/01/1999.~~

~~L'altezza utile media sarà calcolata dividendo il volume utile della parte del sottotetto la cui altezza utile superi 1.60 ml per la relativa superficie utile.~~

~~In deroga a quanto previsto dal successivo art. 81, il rapporto illuminante, se in falda, non può essere inferiore a 1/16 della relativa superficie utile.~~

~~Gli interventi edilizi per il recupero a fini abitativi dei sottotetti devono avvenire senza alcuna modificazione delle altezze di colmo e di gronda, nonché delle linee di pendenza delle falde.~~

~~Nella copertura possono essere ricavati fori a filo falda (lucernari) di superficie massima di 1.20 mq in numero non superiore a 1 ogni 4.00 ml di sviluppo longitudinale della falda calcolato sulla proiezione in copertura dell'estradosso delle murature perimetrali.~~

~~Gli abbaini potranno essere realizzati con le modalità previste dalle vigenti norme di P.R.G., non costituiranno volume e dovranno avere altezze massime non superiori a 1.30 ml misurati tra il limite superiore della falda di copertura ed il limite superiore della falda dell'abbaino stesso. Gli abbaini dovranno essere a falda unica a pareti verticali o a doppia falda e la superficie massima in pianta consentita per la realizzazione degli abbaini dovrà essere distribuita in maniera identica su due falde contrapposte.~~

~~Gli interventi di recupero dei sottotetti restano subordinati al reperimento di spazi di parcheggi pertinenziali in misura non inferiore a 1.00 mq ogni 10.00 mc di volume utile calcolato secondo i criteri stabiliti nel presente articolo.~~

~~Il Consiglio Comunale dispone, con proprio provvedimento:~~

- ~~• eventuale esclusione di parti del territorio comunale dall'applicazione della possibilità di recupero ad uso abitativo dei locali sottotetto esistenti alla data del 31/12/1998~~
- ~~• l'individuazione di ambiti nei quali, in assenza di reperimento di spazi per parcheggi pertinenziali, l'intervento è consentito previo pagamento di una somma equivalente alla monetizzazione di tali spazi~~
- ~~• l'individuazione di criteri per la determinazione degli importi di monetizzazione degli spazi per parcheggi pertinenziali.~~

(grassetto: parte aggiunta con delibera di C. C. 11/2000 rispetto alla variante del 10/07/1999)

(barrate: parte eliminata con delibera di C.C. 11/2000 rispetto alla variante del 10/07/1999)



IL PROGETTISTA

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale

- ing. Sandro D'Agostini -